



**TRIBUNALE DI TRANI**  
**Sezione civile**  
**Area commerciale**

**Proc. n. 2321/2021 R.G.V.G.**

Il Giudice designato con provvedimento del Presidente di Sezione;  
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 31.5.2022;

**Letta** la proposta di piano consumatore del 02.11.2021 proposta da ERRICO Michele (C.F. RRC MHL 62D08 C514I), nato a Cerignola, l'8.4.1962 e da LUISI Lucia (C.F. LSU LCU 63A54 B619P), nata a Canosa di Puglia il 14.1.1963, i quali hanno premesso di possedere i requisiti di cui alla legge n. 3/12 per accedere alla procedura di sovraindebitamento;

**Ritenuto**, con riguardo alla eccezione di improponibilità del ricorso per il fatto che i ricorrenti, già nel 2020, hanno depositato una prima proposta di piano del consumatore rigettata dall'allora giudice designato per mancanza del requisito della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (*"... il credito ipotecario possa essere soddisfatto integralmente e, comunque, in misura sicuramente superiore rispetto all'importo previsto nel piano in questione ... in sostanza, non è rispettato, nel caso di specie, quanto previsto dall'art. 7, co. 1, l.3/2012 secondo cui, si ribadisce, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente purché, però, ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi."*), che l'eccezione è infondata, stante il fatto che la Suprema Corte, con ordinanza del 26 novembre 2018 n. 30534, ha statuito che, vista la finalità della norma (evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la stessa (norma dell'art. 7 sull'inammissibilità nei 5 anni) *"deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura"*;  
**che**, pertanto, solo al debitore che abbia effettivamente beneficiato di una procedura dopo la sua apertura ottenendone l'esdebitazione (o non ne abbia rispettato i termini di pagamento, dimostrandosi

inadempiente), potrà essere precluso l'accesso nei successivi 5 anni, laddove, negli altri casi la possibilità di attivare nei 5 anni una nuova procedura non è certamente preclusa;

**Letta** la relazione originaria del 27.10.2021 e quella integrativa del 13.5.2022 dell'avv. Roberta Moscatelli (quale gestore della crisi nominato dall'OCC di Trani), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

**Rilevato** che sugli istanti Errico Michele e Luisi Lucia grava una debitoria pari a complessivi euro **51.701,06** (cui vanno computati, altresì, gli ulteriori costi della procedura, pari ad euro **7.000,00**), di cui € 49.836,82 quale debitoria derivante da mutuo ipotecario immobiliare della AMCO S.P.A., nonché € 1.864,24 quale debitoria verso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione per tributi, interessi non versati e sanzioni civili;

**che** il ricorrente, nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

- a) della piena proprietà di un immobile per civile abitazione, sito in Canosa di Puglia, avente accesso da via Grazia Deledda, n.10 con annesso box (sui quali sono presenti iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, come meglio specificato nella relazione dell'OCC);
- b) della titolarità di una autovettura, meglio indicata nella relazione dell'avv. Moscatelli, il cui valore ammonta a circa euro 1.000,00;

**rilevato** che, in base alla relazione del gestore della crisi, il sig. Errico Michele è dipendente della IGAM s.p.a. con la qualifica di operaio addetto al taglio e percepisce una retribuzione mensile media di euro 1.600,00; la sig.ra Luisi Lucia è casalinga e non ha mai percepito redditi di nessuna natura; la figlia Elisa è studentessa universitaria;

**rilevato** che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi coniugi Errico unitamente alla figlia Elisa (21 anni);

**che**, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad euro **1.100,00** mensili, inferiore ai dati ISTAT relativi alla "*spese per consumi delle famiglie nell'anno 2020*";

**che** il piano prevede (per la durata complessiva di 10 anni e 9 mesi dalla data di omologa e a far data dal 31 marzo 2023 – 129 mensilità, con corresponsione della somma di euro 400,78 mensili):

- il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso dei procuratori, secondo gli importi meglio indicati nel piano stesso);

- successivamente, a far data dall'omologa, a partire del 31.03.2023, e dopo che siano onorati i crediti in prededuzione, il pagamento del credito vantato dall'AMCO s.p.a. (creditore privilegiato) con il versamento di n. 129 rate mensili da euro 386,33 per una complessiva somma pari ad euro 49.836,62





(che rappresenta il 100% della debitoria nei confronti dell'AMCO s.p.a.); contestualmente al pagamento del credito vantato dall'AMCO s.p.a., vi sarà nei confronti della AGENZIA delle ENTRATE per la RISCOSSIONE (creditore chirografario per il credito vantato per le sanzioni civili e creditore privilegiato per il credito vantato per i tributi e i loro interessi) il versamento di n. 129 rate mensili dell'importo ciascuna di euro 14,45, per la complessiva somma di euro 1.864,24 (che rappresenta il 100 % della debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione);

**rilevato** pertanto che, con il presente piano, i ricorrenti mettono a disposizione la somma di euro **51.701,06** con integrale soddisfazione della esposizione debitoria;

**considerato** ancora:

- che, in data 4 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione precisava il credito per un ammontare complessivo di euro **4.874,18**;
- che, pertanto il proponente ha riformulato un piano avente la stessa durata di quello originario (10 anni e 9 mesi – 129 mensilità), con la somma complessiva da distribuirsi in modo da soddisfare nella misura del 100% i crediti in prededuzione, i crediti privilegiati e i crediti chirografari nel modo seguente:
  - a) Compenso dell'OCC: euro 3.500,00 da versare a decorrere dal 30.11.2021 in 17 rate mensili da euro 205,00;
  - b) Compenso dei procuratori: euro 3.500,00 da versare a decorrere dal 30.11.2021 in 17 rate mensili da euro 205,00;
  - c) Credito privilegiato (AMCO s.p.a.): per l'importo di euro 49.836,82 da versarsi in 129 rate mensili da euro 386,33, dopo aver onorato i crediti in prededuzione, a partire dal 31.3.2023;
  - d) Credito privilegiato e chirografario (Agenzia delle Entrate e Riscossione): per l'importo di euro 5.038,16 (nello specifico così diviso: la debitoria verso Errico Michele ammonterebbe ad euro 4.874,18 mentre quella nei confronti di Luisi Lucia ammonterebbe ad euro 163,98) da versarsi in 129 rate mensili da euro 39,67, dopo aver onorato i crediti privilegiati, a partire dal 31.3.2023;

Che, pertanto, il nuovo piano prevede la corresponsione della somma complessiva di **euro 54.874,98** attraverso una rata mensile di euro 426,00 per 129 mensilità e, quindi, per un totale di 10 anni e 9 mesi;

**Letta** la comparsa di risposta nell'interesse della AMCO s.p.a. (creditore privilegiato), intervenuta nella procedura, la quale si è opposta all'omologa del piano così come formulato, evidenziando che l'alternativa liquidatoria consentirebbe di saldare il debito degli istanti in un'unica soluzione ed in tempi più ridotti, in quanto il piano del consumatore, prevedendo il pagamento in 10 anni e 9 mesi, a

partire da marzo 2023, consentirebbe l'estinzione della posizione debitoria dei ricorrenti nel novembre 2033, a fronte di un mutuo erogato nel 2005 che avrebbe dovuto essere estinto nel 2025. tanto premesso,

**OSSERVA:**

**A) in ordine alla ammissibilità del piano e alla sua durata.**

La proposta formulata da Errico Michele e Luisi Lucia è ammissibile.

Come detto, la proposta del piano del consumatore ripresentata dai ricorrenti non può essere considerata inammissibile ex art. 7, co. 2, let. b) l.3/12.

Pertanto, il decreto n. 4947/2020 emesso dal dott. Infantini, rigettando la prima proposta del piano del consumatore per mancanza del requisito della convenienza del piano del consumatore dei ricorrenti rispetto all'alternativa liquidatoria, non costituisce motivo di ostacolo alla riproposizione di un nuovo piano del consumatore da parte degli stessi.

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), è ammissibile (ex art. 6 e 7 della legge n.3/2012) la proposta formulata da Errico Michele e Luisi Lucia altresì dal punto di vista soggettivo.

Il ricorso, invero, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito in modo condivisibile sotto il vigore della originaria formulazione della legge 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio; la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art.6 financo a comprendere i componenti della "famiglia" che versi nella situazione rappresentata dalla norma; poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure *lato sensu* collettivi, quindi le "famiglie", in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Rilievo decisivo assume, comunque, in tal senso, il fatto che l'art. 7-bis della legge n.3/2012, come introdotto dall'art. 4-ter della legge n. 176 del 18 Dicembre 2020 (di conversione del decreto-legge n. 137/2020), applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti (come nel caso di





specie) al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 del detto art. 4-ter), preveda: “1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76....”.

Quanto alla durata del piano (10 anni e 9 mesi dal soddisfo delle somme in prededuzione), va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie, reputa il tribunale che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance"), tenuto conto che solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

E infatti “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore”.

Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, l'accordo deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

\*\*\*\*

Sussiste, inoltre, il requisito del sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, co. a), della legge n.372012, quale “*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.*”

E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'accurata valutazione dell'avv. Moscatelli circa l'impossibilità oggettiva dei debitori di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via delle grave crisi del settore di riferimento dell'azienda in cui il sig. Errico lavora, che già dal 2010 non è più riuscita a far fronte al pagamento degli stipendi dei propri dipendenti, facendo più volte ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

#### **B) In ordine alla meritevolezza del piano.**

Nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che la decisione dei ricorrenti Errico-Luisi di assumere le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (cfr. Trib. Treviso 25.01.2017).





Nella relazione ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012, l'O.C.C. ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione integrale dei creditori.

Nell'attestare la fattibilità economica del piano, l'OCC ha fondato il proprio giudizio essenzialmente sulla ragionevole certezza della continuità del rapporto di lavoro dipendente presso la società dove il debitore lavora sin dal 1998.

La maggior parte della debitoria tutt'ora gravante sui ricorrenti è composta da un finanziamento ipotecario (per far fronte alla ristrutturazione dell'unico immobile di proprietà degli stessi adibito ad abitazione principale del nucleo familiare).

Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dalla proponente quanto alle cause dell'indebitamento, di cui trovava riscontro nella documentazione resa, ha escluso che i debitori abbiano assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, dovendosi ricondurre la causa della debitoria essenzialmente dalle difficoltà economiche dell'azienda presso cui lavorava Errico Michele.

Il debitore può accedere al "piano del consumatore" ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (cfr. in tal senso Trib Udine, Sez. II 4.1.2017).

Occorre a questo punto rilevare che, con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa, è stato novellato anche il requisito della meritevolezza.

E difatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva in tal senso: "*il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità*".

La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni, valorizzando anche la colpa lieve.

Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che "*il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma*



*idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.*

Contestualmente, è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce - tra i presupposti di accesso al piano del consumatore - che la proposta non è ammissibile quando il consumatore “*ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode*”.

Ora, in primo luogo, va detto che il Legislatore ha devalutato il principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Va altresì ribadito che il giudizio di meritevolezza non è estraneo alla ratio legis della riforma.

Anzitutto, viene precluso l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento.

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori.

Questi, infatti, potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. Emerge allora un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva (v. Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020).

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti, emerge come i debitori abbia fatto ricorso al credito allo scopo precipuo di fronteggiare la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare.

Sicché, il profilo di colpa, qualora sussistente, dovrebbe tutt'al più ravvisarsi nel fatto di aver ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: dal tenore del nuovo art. 7 comma 2, lett d-ter, va tuttavia escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Tra l'altro, si è pure evidenziato che, nella valutazione della colpa del consumatore, non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio.





Da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

Non v'è chi non veda, infatti, come gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (tra le altre, Tribunale Vicenza, 24.9.2020; Tribunale Napoli, 21.10.2020, secondo cui *"... dalla lettura coordinata dell' art. 124 bis T.U.B., che impone uno specifico obbligo dell'istituto finanziatore tenuto ad acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con il terzo comma dell'art. 12 bis L. 3/2012, che dispone, ai fini dell'omologa del piano proposto da un consumatore, che lo stesso vada escluso dal poter avere accesso alla specifica procedura prevista da quella disposizione se "abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", consegue il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo alla valutazione operata dall'intermediario finanziario e non anche ad un comportamento da doversi ritenere colposo da parte del soggetto finanziato, stante che questi ha fatto affidamento sulle capacità del finanziatore di valutare il proprio merito creditizio"*).

Peraltro, non può sottacersi che (v. Trib. Verona, 5 Febbraio 2021) una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica della norma porterebbe a concludere che l'accesso alle procedure sia limitato esclusivamente ai casi in cui il ricorso al finanziamento sia frutto di eventi straordinari e imprevedibili, escludendo l'ipotesi in cui il debitore, pur indebitato, abbia fatto progressivamente ricorso al credito nella prospettiva di dover adempiere le obbligazioni più risalenti.

Non pare essere questo il quadro entro il quale intendeva muoversi il legislatore quando, nel 2012, ha varato le norme in tema di sovraindebitamento, che, vale la pena sempre ricordare, sono state volutamente inserite in una normativa per contrastare l'usura e i fenomeni malavitosi ad essa legati. Tale lettura, invero, non pare tenere conto della ratio nella norma e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure



concorsuali, né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo, ma è il frutto – come nel caso di specie - di un percorso di graduale indebitamento.

Deve aggiungersi che l'entità del debito (di cui - come tale - la legge non fa colpa al debitore) non necessariamente coincide con la responsabilità per una condotta causativa di sovraindebitamento.

Al debitore cioè non può farsi una colpa per il debito sic et simpliciter, cioè per la sproporzione consapevole, ma deve a lui imputarsi invece una responsabilità causativa del sovraindebitamento.

Ciò premesso, dalla relazione originaria e integrativa dell'avv. Moscatelli si desume che i ricorrenti non hanno colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento in cui versano, essendo tale situazione stata determinata soprattutto dalle difficoltà economiche dell'azienda presso cui lavorava il sig. Errico sin dal 2010, facendo ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, il sovraindebitamento finale è stato la conseguenza di eventi non prevedibili ex ante e che i ricorrenti non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Sussiste, dunque, nel caso in esame, anche il requisito della meritevolezza.

#### **B) In ordine alla alternativa liquidatoria.**

Con riguardo alla convenienza del piano del consumatore rispetto all'ipotesi di alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei debitori, va detto che il patrimonio dei due coniugi è costituito:

- a) Dalla piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito in Canosa di Puglia alla via Grazia Deledda n.10, adibito ad abitazione principale di tutto il nucleo familiare convivente, censito al N.C.E.U. di Canosa di Puglia, al foglio 51, particella 968, sub.18, categoria A/2, classe 1 consistenza 6 vani;





- b) dalla piena proprietà del box singolo, sito in Canosa di Puglia alla via Grazia Deledda n.10, posto al piano interrato int. 5, censito al N.C.E.U., del comune di Canosa di Puglia, foglio 51 par. 968 sub 62, categoria C/6 classe 3, consistenza 15 mq.

Sugli stessi immobili grava ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di mutuo in favore della Banca Antoniana Veneta.

Sui predetti immobili pende la procedura esecutiva immobiliare n.27/2018 R.G. dr. Mauro Marangio. Ai fini della valutazione degli immobili sopra enucleati si è fatto riferimento alla perizia depositata dal tecnico A. Ciccarelli incaricato dal Trib. Trani nella procedura esecutiva immobiliare, il cui valore attribuito risulta complessivamente pari ad euro **113.336,85**.

Il piano proposto può essere omologato, anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, della legge n. 3 del 2012: *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona 20.7.2016).

La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, va rilevato che, in base al piano presentato, non vi sarebbe alcuna falcidia per i creditori privilegiati e chirografari che verrebbero soddisfatti al 100%, sebbene in un arco temporale di 10 anni e 9 mesi; peraltro, si consentirebbe ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di una figlia maggiorenne economicamente non indipendente ancora convivente con i genitori.

Ciò premesso, ad avviso di questo tribunale, l'argomentazione secondo cui il piano non sarebbe più conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria, che consentirebbe di soddisfare gli interessi del creditore ipotecario in un'unica soluzione, non appare condivisibile.

Va in primo luogo osservato che il piano del consumatore, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la



convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria.

Onde evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei creditori, con conseguente rischio di danneggiare l'intero sistema economico, sono stati introdotti, a fianco dei limiti di ammissibilità del piano espressamente previsti dalla normativa (ossia la qualificazione del ricorrente come consumatore; la "meritevolezza" del debitore ad accedere alla procedura; la necessità - a parere di quella stessa giurisprudenza - di rispettare la cd. moratoria infrannuale per la soddisfazione dei creditori prelazionari,), anche il limite implicito della durata massima del piano, e si è già detto che il limite proposto in concreto non è eccessivamente dilatato in analogia alle procedure concorsuali.

La Corte di Legittimità ha poi avvertito che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

*“E ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito (v. Cass. 27544/2019) “mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti”.*

Nel caso di specie, pur considerando che il valore del bene ipotecato e sottoposto a procedura esecutiva ha un valore di € 113.000,00 circa (superiore al credito di cui l'AMCO è titolare), è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Ne deriva che, essendo stato proposto il pagamento integrale del credito ipotecario, a fronte della possibilità per il creditore di ottenere in sede di vendita forzata una somma addirittura ridotta rispetto a quella per cui procede, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio del creditore rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile (e tutto sommato conveniente) l'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.





La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/12.

In ordine alle spese di lite, non vanno regolamentate, infine, le spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

### P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Gaetano Labianca:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da ERICO Michele (C.F. RRC MHL 62D08 C5141), nato a Cerignola, l'8 aprile 1962 e da LUISI Lucia (C.F. LSU LCU 63A54 B619P), nata a Canosa di Puglia il 14.1.1963;
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi a tutti i creditori;
- 3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani ([www.tribunale.trani.giustizia.it](http://www.tribunale.trani.giustizia.it)) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, avv. Moscatelli;
- 5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012.
- 6) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti e al Gestore della crisi, avv. Roberta Moscatelli

Trani, 7.6.2022

**Il Giudice designato**  
dott. Gaetano Labianca



